



***STATUTO DELLA CITTA’
di
NOCERA INFERIORE***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2022 “*Statuto della Città di Nocera Inferiore – Adeguamento normativo – Approvazione*”

PREMESSA

Il Comune di Nocera Inferiore comprende la porzione medioevale e moderna dell'antica "NuceriaAlfaterna" e di questa si sente legittimamente erede. Le vicende amministrative degli anni 1834-1850 hanno comportato la separazione fisica della stratificazione medioevale e moderna da quella di età antica. A ciò richiamandosi e tenendo mente alla particolare forma amministrativa stabilita dal "Lodo Baldino", redatto nel 1597 dal Vescovo e giurista nocerino Mons. Carlo Baldino, che collegava tra loro, attraverso "Le Magistrature Universali", i Comuni dell'Agro Nocerino. Il Comune di Nocera Inferiore si adopererà per ristabilire, nei limiti del possibile e con quegli adattamenti suggeriti dall'evoluzione dei tempi, condizioni operative perché possano avere attenzione particolare i rapporti tra i limitrofi Comuni di Nocera Superiore, Pagani, S. Egidio M. Albino e Corbara, al fine di favorire il progresso di unificazione delle due Nocera.

TITOLO I ASSETTO ISTITUZIONALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI I

- 1) Il Comune è un ente territoriale, dotato di un certo grado di autonomia amministrativa che realizza un rapporto costante con la comunità locale per favorire la manifestazione ed espressione della sovranità popolare.
- 2) Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, promuovendo lo sviluppo e il progresso civile, economico e culturale e valorizza la partecipazione popolare delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.
- 3) La comunità locale determina e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune e dal regolamento.
- 4) In tutti i suoi interventi, l'azione del Comune si ispira, nel contesto dell'UNIONE EUROPEA, ai valori dell'eguaglianza, della fratellanza tra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, dell'equità sociale e della solidarietà e crede nella risoluzione pacifica dei conflitti.
- 5) Il Comune di Nocera Inferiore proclamando la tutela della dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute promuovendo tutte le iniziative e adottando i provvedimenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza e fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città.
- 6) Il Comune rappresenta gli interessi della comunità, ne favorisce lo sviluppo economico ed il progresso civile e democratico nel pieno rispetto dell'ambiente e della promozione della persona contro ogni discriminazione. Realizza la tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate, degli anziani e della famiglia, specie in caso di crisi familiare. Difende e tutela i minori, promuove un uso equo ed appropriato dei bisogni delle generazioni attuali e future.

ART. 2 AUTONOMIA NORMATIVA

- 1) Il Comune ha autonomia normativa che si sostanzia in quella statutaria e regolamentare, ha altresì autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria che esercita nell'ambito del presente Statuto e dei Regolamenti
- 1) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria che esercita nell'ambito del presente Statuto e dei Regolamenti oltre che nei limiti e nel rispetto della legge`
- 2) Lo Statuto determina l'ordinamento del Comune nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme comunitarie. Ad esso devono uniformarsi i regolamenti comunali.

ART. 3 ELEMENTI DISTINTIVI .

- 1) Il territorio del Comune, su cui è insediata la comunità di Nocera Inferiore, ha una estensione di Km 2085, confina con i Comuni di Nocera Superiore - Roccapiemonte - Castel San Giorgio - Sarno - San Valentino Torio - Pagani e Tramonti. E' posto nella parte meridionale dell'Agro Nocerino Sarnese, di cui è stato il principale centro urbano di riferimento.

2) Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 Dicembre 2013. Il gonfalone "è formato da un drappo damasco rettangolare di colore verde spiegato verticalmente e terminante sul lato inferiore con frangia d'oro, al centro lo stemma del noce recante ai lati la scritta URBS NUCERIA in caratteri Romani maiuscoli, con la scritta (Città di Nocera Inferiore) convessa verso l'alto, parti metalliche in oro, cravatta tricolore con cordone e fiocco d'oro, ricami in oro, frangia d'oro, bullette d'oro".

3) Lo stemma è formato da " Corona di città d'oro, una pianta di noce con frutti, sradicata, chioma verde con fusto e radici naturale, bordatura diminuita in rosso fascia color cremisi sulla quale sono riportate in oro "URBS NUCERIA" caratteri Romani, poste verticalmente con le iniziali -U- all'insù, la parola Nuceria con la - A finale all'insù, bordatura in oro lungo tutto la fascia, ornamenti esteriori della città rappresentati da fronda di alloro verde con bacche d'oro e fronda di quercia verde con le ghiande d'oro, racchiuso da un nastro tricolore".

4) Il Comune è topograficamente ripartito in quartieri:

Quartiere Piedimonte – Quartiere Pietraccetta - Quartiere Merichi – Quartiere Cicaleses - Quartiere Storico - Quartiere Capocasale - Quartiere Metropolitan - Quartiere Casolla – Quartiere Grotti.

CAPOII

ORDINAMENTO FUNZIONALE

ART. 4

FUNZIONI -

1) Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di interesse locale.

2) Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione sono esercitate nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme statali e regionali.

Il Comune esercita, altresì le funzioni delegate dalla Provincia.

Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dal momento dell'attribuzione delle risorse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri organismi.

3) Il Comune programma piani ed azioni tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di opportunità di lavoro e l'uguaglianza di genere; organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini.

4) Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, ha la facoltà di attuare forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri enti ed organismi.

ART. 5

SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE, SOCIALE

1) Il progetto economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale, costituiscono impegni che l'Amministrazione Comunale persegue attraverso la predisposizione di interventi finanziari, infrastrutture e servizi, nonché mediante attività di pianificazione, programmazione, promozione e cooperazione con soggetti pubblici e privati.

ART. 6

TUTELA DELL'AMBIENTE

1) Il Comune si attiva per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale. Adotta tutte le misure idonee per prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento del suolo, atmosferico, acustico e delle acque.

2) Assume il concetto della tutela ambientale come base della programmazione e degli interventi sul territorio, in coordinamento con piani e programmi preferibilmente a carattere sovracomunale.

3) Il territorio del Comune costituisce "Zona denuclearizzata".

4) Nell'ambito della legislazione in materia, il Comune, quale ente rappresentativo ed esponente della comunità locale, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso della propria comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali, nell'interesse della cittadinanza.

ART. 7

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO

- 1) Il Comune di Nocera Inferiore sostiene la valorizzazione e la salvaguardia delle sue tradizioni storiche, come elemento caratterizzante la comunità.
- 2) Adotta le misure necessarie alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.
- 3) Promuove, inoltre, idonei interventi diretti alla valorizzazione, al recupero ed alla conservazione del patrimonio archeologico presente -sul territorio.
- 4) Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Fondazioni, Organismi e Associazioni culturali, sociali e della cooperazione, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso ad Enti, Organismi, Associazioni e/o ai singoli cittadini che ne facciano richiesta.

ART. 8

SANITA', IGIENE PUBBLICA, SICUREZZA- SOCIALE -

- 1) La tutela della salute e gli interventi che concorrono realizzarla costituiscono un fondamentale impegno per il Comune. In particolare, vengono predisposte idonee azioni per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza delle condizioni di lavoro, la diffusione dell'educazione sanitaria, privilegiando i servizi di prevenzione e di assistenza sociale.
- 2) Il Comune si adopera per assicurare ai cittadini che versano in condizioni di particolare disagio, idonei servizi sociali, quali residenze, assistenza domiciliare, luoghi di incontro ed aggregazione.

ART. 9

TUTELA DELLA DIGNITA' UMANA

- 1) Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti umani e forte delle tradizioni storiche e culturali della collettività locale, riconosce nella pace, nella parità dei diritti ~~e donna,~~ nella parità di genere, nei diritti di cittadinanza, i valori fondamentali della comunità.
- 2) Il Comune favorisce l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria e istituzionale anche attraverso appositi Organismi, favorisce altresì la partecipazione alla vita amministrativa dei minori adolescenti.
- 3) Il Comune, preso atto della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, concorre alla salvaguardia dei minori erogando loro idonei servizi.
- 4) Il Comune concede la cittadinanza onoraria a personalità che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della città.
- 5) A norma del vigente Statuto comunale, il Comune promuove la crescita civile della comunità, salvaguardando il rispetto della vita dei consociati, contribuisce alla tutela della sicurezza della collettività ed indirizza la propria attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che incidono sulla dignità ed il valore della persona.

ART. 10

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 1) Le attività del Comune sono svolte nel rispetto del principio della pubblicità, al fine di consentire la massima trasparenza.
- 2) E' individuato nel Sito istituzionale dell'Ente apposito spazio destinato ad "Albo Pretorio on line" per la pubblicazione di atti, provvedimenti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 3) Il Comune assicura la pubblicizzazione 'nell'Albo' Pretorio on line' dei Verbali del Consiglio Comunale, della Giunta comunale e di tutti gli altri richiesti dalla legge.
- 4) E' istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), abilitato a fornire tutte le informazioni in merito a procedure ed atti del Comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti o collegate. Presso questo ufficio sono a disposizione dei cittadini le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

ART. 11

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE DIVERSAMENTE ABILI

1) Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi attuati a favore delle persone -diversamente abili con i Servizi-sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Comune provvede ad affidare, ai fini di una gestione unitaria, le funzioni di cui all'art. 40 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 alle strutture dei servizi sociali assegnati alla A.S.L. competente.

ART. 12

DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE

1) Il Comune assume tutte le iniziative necessarie per consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e si adopera perché sia garantito il diritto allo studio e la formazione professionale e culturale dei giovani. In armonia con norme costituzionali e regionali, istituisce borse di studio assegnate mediante concorso, finalizzate— al conseguimento di titoli di studio e di attestati formativi. Promuove percorsi formativi, favorendo anche lo scambio culturale internazionale –per i residenti, capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi.

ART.13

PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

1) Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico. A tale scopo promuove attività sportiva assicurando a tutti i cittadini l'accesso agli impianti.

Si attiva per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva per ogni fascia di età, garantendo a tal fine il rispetto e l'attuazione degli standard di legge nella pianificazione urbanistica.

2) Promuove il coinvolgimento di Associazioni e Società sportive e ricreative, disciplinando con regolamento l'accesso agli impianti, prevedendo la partecipazione delle stesse agli oneri di gestione e manutenzione.

3) Favorisce iniziative sportive e ricreative fondate sulla tradizione locale.

ART. 14

DIRITTO ALL'ACQUA

Il Comune di Nocera Inferiore riconosce il diritto all'acqua inteso come diritto umano, universale e imprescindibile e lo status dell'acqua come bene comune e pubblico. Conferma il principio della gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque (sia quelle superficiali che sotterranee) sono una risorsa da sfruttare secondo il criterio della solidarietà, del risparmio e dell'efficienza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I

ORGANI

ART. 15

ORGANI DI GOVERNO

1) Sono Organi di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Ad essi spettano i poteri sull'attività comunale previsti dalla legge e dal presente Statuto.

- Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
- Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- Il Sindaco e la Giunta, in composizione collegiale, esercitano le funzioni amministrative del Comune.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16 .

IL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria nei limiti e nel rispetto dei dettami dell'art. 38 TUEL.
- 2) Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge e, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo, decide su questioni di propria competenza orientando l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere regolamentare e programmatico, ed esercita il controllo sulla sua applicazione
- 3) Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni attraverso l'adozione degli atti fondamentali indicati dalle leggi vigenti e dal presente Statuto. L'esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.
- 4) Il Consiglio approva le linee programmatiche dell'Amministrazione neo-eletta e ne verifica lo stato di attuazione almeno una volta all'anno nella seduta di approvazione del Rendiconto secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 5) Il Consiglio approva i criteri per l'adozione del "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi".
- 6) La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l'adozione di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del Bilancio di previsione che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e l'assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi. La Giunta relaziona al Consiglio onde consentire di verificare l'andamento di gestione rispetto agli obiettivi programmatici fissati.
- 7) L'elezione e la composizione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabiliti dalla legge.
- 8) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento.
- 9) E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 10) Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. - 17

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento, sia del Presidente che del Vice Presidente, ne coordina le funzioni il Consigliere anziano individuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 40 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, che presiede, altresì, la prima seduta del Consiglio Comunale, fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
- 2) Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
- 3) Il Presidente, al fine di espletare al meglio l'esercizio delle proprie funzioni, dispone di un proprio ufficio presso la residenza municipale, dove è altresì domiciliato per la carica che ricopre.
- 4) Al Presidente è affidata la gestione delle risorse assegnate e il dovere di informare adeguatamente tutti i Consiglieri sui temi di competenza consiliare.
- 5) E' istituito il servizio di Presidenza del Consiglio Comunale per consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Presidente.
- 6) Il Responsabile dell'Ufficio, nominato con le modalità della normativa vigente insieme al suo staff, dovrà supportare tecnicamente, curare ed espletare tutte le - pratiche di competenza del Consiglio Comunale.

ART. -18

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL VICEPRESIDENTE

- 1) Nella prima seduta del Consiglio e comunque dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla

elezione, nel proprio seno, di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate, a voto palese.

2) Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3) Se, dopo due scrutini, nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione con un'unica votazione, con voto limitato a un solo nominativo, -a scrutinio segreto. Nella terza votazione, a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo, si procede all'elezione di una o entrambe le cariche per le quali nessun candidato ha ottenuto la maggioranza prevista dopo i primi due scrutini. Per l'elezione di una sola carica è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Per l'elezione di entrambe le cariche è eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.

ART.- 19

DIMISSIONI - REVOCA- SFIDUCIA - MORTE DEL PRESIDENTE

1) Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili.

2) La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei componenti il Consiglio Comunale, senza computare il Sindaco con arrotondamento aritmetico dei decimali. La motivazione deve riferirsi esclusivamente a gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3) La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione al protocollo generale.

4) In caso di dimissioni, morte o approvazione di ~~mozione di sfiducia~~ della proposta di revoca del Presidente, l'elezione del nuovo Presidente viene portata all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva e comunque non oltre 20 giorni.

5) Alla convocazione provvede il Vice Presidente che presiede la stessa seduta. In caso di impedimento, agli stessi adempimenti provvede il Consigliere anziano.

ART. 20

V POTERI – FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2. In particolare il Presidente :

a) convoca il Consiglio Comunale, anche con modalità telematiche, stabilendone l'ordine del giorno, lo presiede e ne dirige i lavori;

b) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni proposte al Consiglio Comunale;

c) assicura il buon andamento della seduta e la regolarità delle discussioni, concedendo la parola ai consiglieri che la richiedono nell'ordine con la quale è stata richiesta e anche a suo criterio alternando i discorsi favorevoli e contrari, nel rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento;

d) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, richiamando, in ogni caso, per la loro esecuzione, gli articoli della legge e del Regolamento;

e) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Comunale ivi assegnato;

f) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e, in caso di tumulto e disordine, può sospendere, togliere la seduta o richiedere l'intervento della Forza Pubblica per fare espellere o, se la gravità del caso lo richieda, fare arrestare chi è causa del disordine, facendone prendere nota nel processo verbale;

g) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri di scelta del Gruppo Consiliare;

h) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e ogni altra comunicazione;

i) convoca il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, o il Sindaco o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

l) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;

m) verifica che i competenti uffici abbiano istruito le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale

avvalendosi della collaborazione dei funzionari competenti;

n) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

o) tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART.—21

I CONSIGLIERI

1 I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.

2) I Consiglieri hanno competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge (art. 42 D.Lgs. n. 267 del 2000), dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3) I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale, nonché di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità di cui al precedente art. 16 quater, co. 2, lett.i).

4) Ciascun Consigliere ha diritto d'interrogazione, d'interpellanza, di mozione e di presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni, nonché presentare ordine dei giorno;

5) I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso partecipati tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e di esercitare il controllo sugli atti della Giunta nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunali.

8. I Consiglieri dispongono, presso la sede del Comune, delle strutture e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

9. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico o possono essere assegnate dal Sindaco deleghe per incarichi specifici non retribuiti inerenti l'attività amministrativa.

9) I Consiglieri Comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e Commissioni Comunali, come per legge e da Regolamento.

10) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

I Consiglieri devono comunicare un indirizzo pec al quale far pervenire le convocazioni per il Consiglio Comunale o ogni altra comunicazione ufficiale. L'amministrazione ha l'obbligo di dotare ciascun consigliere eletto di un indirizzo pec al quale far pervenire le comunicazioni ufficiali e le convocazioni del Consiglio Comunale, salvo la facoltà di far richiesta di copia cartacea .

ART. 22

DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte nonché di mantenere il segreto d'ufficio.

2. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale può essere dichiarato decaduto. Il procedimento di decadenza è attivato con deliberazione dello stesso Consiglio comunale, previo accertamento a cura del Presidente del Consiglio, in contraddittorio con l'interessato, di eventuali ragioni giustificative. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il Consiglio Comunale provvede alla surroga.

3. Le dimissioni del Consigliere comunale sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale ovvero, nel corso del Consiglio Comunale, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

4. Il Comune assicura ai Consiglieri, che in dipendenza dell'esercizio delle proprie funzioni rivestono la

figura di persona sottoposta a procedimento penale dei compensi di difesa, il rimborso delle spese e competenze, quando vengano dichiarati definitivamente assolti con formula piena.

5. Prima della proclamazione il Sindaco e i Consiglieri e, prima di accettare la carica, gli Assessori e i Rappresentanti del Comune in Enti o Organismi vari, devono rendere dichiarazione al Segretario Comunale, diretta al Presidente del Consiglio, in cui attestano sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali definitive e condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi del d. lgs n. 235/2012.

ART 23

I GRUPPI CONSILIARI

1) I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, formati da almeno tre 2 dei componenti, nei modi e termini fissati dal Regolamento, comunicandone la costituzione ed il nominativo del Capogruppo al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale. Il gruppo consiliare può essere formato anche da un solo Consigliere se ciò serve ad assicurare la corrispondenza tra il Gruppo e la Lista Elettorale dallo stesso rappresentata in Consiglio.

2) I Consiglieri che non aderiscono a nessuno dei gruppi costituiti fanno parte del Gruppo Misto, sia di maggioranza che di minoranza quale che sia il numero dei componenti.

3) I gruppi dispongono presso il Comune di sedi, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale, secondo -quanto stabilito dal Regolamento, la documentazione funzionale all'espletamento del mandato è messa a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART.- 23

CAPIGRUPPO E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- Il Regolamento disciplina la Conferenza dei Capigruppo, che è presieduta dal Presidente del Consiglio e nella quale sono rappresentati tutti i Gruppi Consiliari. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco o di un Capogruppo nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso Regolamento.

La conferenza interviene per concordare:

- a) la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
- b) l'esame preventivo dell'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio e delle Commissioni.

Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.

2) Ai Capigruppo viene comunicato, contestualmente alla affissione all'albo Pretorio on line, l'elenco delle deliberazioni ai sensi dell'art. 125 del d. lgs n. 267/00,

ART.24

COMMISSIONI CONSILIARI

- Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Consiliari nel proprio seno, con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio. Il numero delle Commissioni, le modalità della nomina, la loro composizione, l'organizzazione, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento, i poteri e le forme di pubblicità sono disciplinate nell'apposito Regolamento.

Il Regolamento sul funzionamento delle Commissioni consiliari deve disciplinare:

- a) le modalità di nomina del Presidente della Commissione, il quale non può essere un membro della Giunta;
- b) l'esercizio da parte di ogni Commissione di poteri di iniziativa sugli argomenti da trattare in Consiglio Comunale e per la convocazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di risposta alle istanze, petizioni e proposte di cui all'Art. 38 dello Statuto, compiti di indagine e di studio su materie ~~che comunque interessa il Comune~~, di interesse pubblico, nonché su Aziende speciali, Istituzioni, Enti partecipati dal Comune, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Regolamento può attribuire alle Commissioni funzioni redigenti, riservando comunque al Consiglio l'approvazione formale degli atti.

Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori, nonché previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di Amministratori e Dirigenti, degli Enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti. Possono inoltre consultare rappresentanti di Enti, Associazioni di acquisire l'apporto di esperti.

La disciplina delle adunanze è completamente demandata al regolamento.

Su proposta del Sindaco o 5 Consiglieri assegnati, in aggiunta a quelle specificatamente previste dalle leggi, il Consiglio Comunale può istituire altre Commissioni speciali per rispondere a particolari esigenze.

Esse potranno essere composte, oltre che da Consiglieri comunali, da singoli cittadini o da uno o più rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale per i settori di loro competenza

Il Consiglio Comunale fissa il termine del loro mandato e ne determina scopi, funzioni, modalità di funzionamento e loro composizione;

Le suddette Commissioni vengono elette a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale

ART.-25

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel quale sono disciplinate le modalità di convocazione, in relazione alle sessioni ordinarie, straordinarie o di urgenza, di presentazione e di discussione delle proposte, nonché della validità delle sedute e della compilazione, contenuto ed approvazione dei verbali. Entro il termine ultimo di 120 giorni dall'insediamento il Sindaco presenta al Consiglio, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti di massima da realizzare nel corso del mandato, dopo aver consultato la Giunta comunale. Il Consiglio effettua la verifica e l'adeguamento delle linee programmatiche di governo "in occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico".

Art. 26

Sessioni- Convocazioni – Votazioni - Verbalizzazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e d'urgenza.
2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. L'avviso di convocazione delle sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, è consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita per l'adunanza.
3. Sono considerate straordinarie tutte quelle non rientranti nel secondo comma e quelle che siano classificate tali per determinazione del Presidente, per richiesta del Sindaco, delle Autorità di Governo, o su domanda sottoscritta da un quinto dei Consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, il Sindaco o l'Autorità di Governo ed a convocarlo in un termine non superiore a dieci giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza del Consiglio comunale, corredata dalla proposta di deliberazione da parte del soggetto richiedente. La richiesta di convocazione di urgenza, corredata dalla proposta di deliberazione presentata da un quinto dei Consiglieri, o dal Sindaco o dall'Autorità di Governo deve contenere la motivazione dell'urgenza e l'indicazione del termine massimo utile per la riunione, che comunque non dovrà essere superiore a 24 ore. La richiesta di convocazione da parte del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri va presentata al Presidente per iscritto tramite il protocollo generale dell'Ente e/o a mezzo pec.
4. La convocazione del Consiglio con indicazione dell'ordine del giorno è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Lo stesso vale per le integrazioni dell'ordine del giorno con altri argomenti in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione.
5. L'elenco degli argomenti da trattare, deve essere affisso all'Albo pretorio on line e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini secondo le

modalità di cui al Regolamento sulle adunanze.

6. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali, almeno 72 ore prima della seduta e almeno 48 ore prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza secondo le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal Regolamento Consiliare che ne disciplina il funzionamento.

8. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti più puntualmente disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, salvi in casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate.

9. Sono adottati con voto favorevole della maggioranza dei votanti tutti i regolamenti previsti dallo Statuto e dalla legge ad eccezione del Regolamento Consiliare da approvare con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

10. Il quorum per la validità delle riunioni consiliari non può essere inferiore ad un terzo, senza il computo del Sindaco, sia che si tratti di prima convocazione, sia che si tratti di seconda convocazione.

11. Il processo verbale di ciascuna seduta è redatto dal Segretario Comunale ed indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e degli astenuti, secondo le modalità previste dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III SINDACO E GIUNTA

ART. 27

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **un numero massimo di Assessori pari a 7 (sette)**, non superiore, come per legge, ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco. Uno degli Assessori è, altresì, investito della carica di Vice-Sindaco.

2. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenze ed esperienze tecniche, amministrative o professionali.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del Sindaco, non possono far parte della rispettiva Giunta comunale né essere nominati rappresentanti del Comune-

-2. 5. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e di tutte le Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità Della seduta

ART.28

GIUNTA

1) La Giunta è l'organo di impulso e gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali ed attua gli indirizzi generali del Consiglio secondo i principi della trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa

2) Compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono espressamente demandati dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, alla competenza di altri organi.

3) Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4) La Giunta, unitamente al Sindaco, annualmente, riferisce al consiglio Comunale sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso.

5) (abrogato)

6) Compete ` altresì alla Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

7) Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori competenze per settori di materie, definiti dal Consiglio

secondo criteri di omogeneità, contestualmente all' approvazione del documento programmatico, o con successiva deliberazione.

8) Ciascun Assessore _concorre alla formazione degli indirizzi Giunta e con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli 'indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di Amministrazione.

9) Nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore raccorda l'attività della 'Giunta con quella amministrativa, avendo come referente il Dirigente responsabile, di settore.

10) La Giunta, approva il P.E.G.(Piano Esecutivo di Gestione) entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale determina gli obiettivi ed assegna gli stessi ai Responsabili dei settori unitamente alle dotazioni strumentali e finanziarie; indi verifica, per il tramite del Segretario Generale e dell'OIV, la conformità delle attività gestionali al programma dell' Amministrazione.

ART. 29

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1 La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai responsabili di servizio.

2. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del -Sindaco.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta Comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa Giunta o possono essere adottate con apposito regolamento.

5) Richiamato lo Statuto comunale ai sensi del quale il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, con facoltà di delegare la stessa ai Dirigenti anche in modo differenziato; spetta comunque alla Giunta comunale autorizzare la costituzione in giudizio del Comune in ogni ordine e grado, ivi compresa la costituzione di parte civile.

ART. 30

CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al -protocollo dell'Ente . In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione prevista dalle leggi vigenti.

ART. 31

MOZIONE DI SFIDUCIA

- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata dai due quinti dei Consiglieri ,con arrotondamento aritmetico dei decimali, assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e con il voto favorevole, espresso con appello nominale, della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 (dieci) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti .

- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 32

SINDACO

- 1) Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale di convalida degli eletti dovrà portare in discussione in Consiglio gli indirizzi generali di governo per l'approvazione.
- 2) Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
- 3) In caso di necessità ed urgenza il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza della Giunta. I provvedimenti sono sottoposti a ratifica della Giunta nella prima seduta successiva alla loro,-adozione. '
- 4) Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore se nominato, e ai dirigenti, in modo da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale e secondo le indicazioni attuative della Giunta, sulla quale ha poteri di vigilanza e di controllo.
- 5) Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio, e convoca la Giunta. Il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.
- 6) Il Sindaco può delegare competenze ad esso attribuite a singoli Assessori per ambiti omogenei di materie. 8) Il Sindaco nomina e revoca i rappresentanti del Comune in seno ad Enti ed organismi esterni, con esclusione delle nomine di competenza del Consiglio.
- 7) Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito Albo;
- 8). Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi in assenza dei dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
- 9). Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
- 10). Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.
- 11). Il Sindaco indice i referendum comunali

ART. 33

VICESINDACO

- 1) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, ed è nominato tale dallo stesso fra gli Assessori delegati. Il Vice Sindaco assolve anche le funzioni di Ufficiale di Governo, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza, a norma di legge, del Sindaco.
- 2) In caso di impedimento o assenza temporanea del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

ART. 34

SPESE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI –

Ai sensi della L. 515/1993, **entro tre mesi** dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al **presidente del Consiglio Comunale** e al **Collegio Regionale di Garanzia Elettorale** (in questo caso anche i candidati non eletti) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 5.000 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è

sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (se designato), che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

2) Entro 5 giorni dalla scadenza delle presentazioni delle liste elettorali, i Candidati alla carica di Sindaco e le liste singole, queste ultime rappresentate ciascuna dal primo candidato, devono presentare alla Segreteria Generale la dichiarazione preventiva della spesa per la campagna elettorale.,

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 34 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE - VOLONTARIATO

1) —Il Comune promuove le forme di associazionismo presenti nel territorio, riconoscendo il diritto a partecipare alle proprie scelte amministrative. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva, e in particolare delle scelte di politica economica.

2) A tal fine le forme associative che intendono avvalersi del sostegno comunale, presentano istanza presso il Comune, a firma del legale rappresentante, comunicando l'indirizzo della sede ed allegando l'atto costitutivo e lo Statuto.

3. La Giunta comunale, con apposito regolamento, istituisce gli Albi e disciplina le modalità e i requisiti di iscrizione, determinando ruolo e funzioni. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

4) Lo stesso regolamento stabilisce tempi e modalità per una costante consultazione tra Comune, organizzazioni sindacali e imprenditoriali e altre parti sociali, individuate dal regolamento stesso, su tematiche di interesse generale o su questioni inerenti in modo specifico uno o più settori economici, istituendo, eventualmente, appositi comitati consultivi.

5) Il Comune sostiene le iniziative di rilevante interesse pubblico e sociale che Enti, Istituzioni e Associazioni, in particolare, le organizzazioni senza fini di lucro, realizzano, promuovendo lo sviluppo culturale, sociale ed economico della Comunità, mettendo a disposizione, le proprie risorse organizzative anche di tipo telematico, di personale, nonché strutture e beni e servizi in modo gratuito.

6) Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni indicate nei commi precedenti, che hanno una stabile organizzazione e una significativa presenza nella società nocerina, concorrono a manifestare e rappresentare interessi collettivi e possono collaborare con il Comune segnalando necessità e sollecitando provvedimenti volti al buon governo della Città.

6) E' istituita nel Comune, con regolamento approvato dal consiglio comunale, la struttura di Protezione Civile, avente sede presso il Palazzo Comunale, presieduta dal Sindaco, o dal Vicesindaco, che sovrintende agli interventi di soccorso ed assistenza, per:

- un'attività di previsione e prevenzione, diretta ad evitare o a ridurre al minimo i fattori di rischio ed i conseguenti danni sulla base della conoscenza delle peculiarità del territorio nocerino e di una capillare opera di educazione della popolazione;

- la predisposizione, organizzazione e realizzazione dei primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita da calamità di origine naturale o antropica, cui occorre far fronte con interventi eccezionali nell'ambito del territorio comunale;

- lo svolgimento di ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa ad eventi calamitosi.

7) Il comune promuove e sostiene forme di volontariato civile censite nell'elenco territoriale presso la Regione Campania, a partire da quelle presenti su territorio comunale, per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, all'assistenza delle fasce deboli della popolazione a rischio di emarginazione e alla tutela dell'ambiente.

8) E' costituito presso la sede municipale del Comune, con regolamento che stabilisce i requisiti, l'ammissione, la formazione, i diritti e gli obblighi, Il Gruppo Comunale Volontari, che opererà in collaborazione con le organizzazioni di cui al punto 7).

ART. 35 - PROMOZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove su base territoriale, per materie o per categorie di utenti, consulte quali organismi rappresentativi di interessi collettivi per sviluppare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, in particolare per i problemi della gioventù, delle donne, degli anziani, della cultura, dello sport, e dell'ambiente.
2. Nelle consulte sono rappresentate le forme associative e le organizzazioni di volontariato iscritte negli Albi.
3. Le consulte, in conformità dei relativi regolamenti, concorrono attraverso le consultazioni obbligatorie all'approfondimento dei problemi di loro competenza e alla individuazione di soluzioni, elaborando pareri e proposte.
4. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi iscritti negli Albi apposite convenzioni per la gestione di servizi sociali o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. La gestione dei servizi pubblici deve assicurare la migliore efficienza degli stessi e deve essere ispirata a criteri di economicità.
6. E' facoltà del Sindaco illustrare annualmente lo stato della comunità in Consiglio Comunale, con la partecipazione dei Presidenti delle consulte.

ART. 36 - FORUM DEI GIOVANI E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. E' istituito il Forum dei Giovani quale organismo permanente di partecipazione dei giovani alla vita e alle Istituzioni democratiche. Il relativo regolamento definirà i compiti del Forum dei Giovani e le modalità di elezione dei suoi organi sociali.
2. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita ~~collettiva~~ democratica, ~~può promuovere~~ promuove le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi.
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha ~~il compito di deliberare in via consultiva~~ funzioni consultive, propositive e deliberative nelle seguenti materie:
 - Difesa e cura dell'ambiente naturale ed urbano;
 - Cura e valorizzazione dei beni culturali;
 - Tempo libero : spazi e gioco;
 - Tempo libero: sport, cultura, turismo;
 - Scuola e Istruzione;
 - Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
4. Le modalità di elezione, le finalità e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite dal relativo regolamento.

ART. 37 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

- 1) Il Comune riconosce che l'informazione è condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al governo della comunità.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione a salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Sono assicurate, oltre ai sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio online sul sito dell'ente, adeguate forme di pubblicità, ~~ritenute più idonee ad assicurare il massimo di conoscenza,~~ delle adunanze del Consiglio Comunale e dei relativi ordini del giorno, nonché degli atti deliberativi della Giunta.
4. Il Comune assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi con regolamento che ne disciplina l'esercizio e ne stabilisce i tempi e le modalità dei diritti previsti nel presente articolo.
5. Lo stesso Regolamento, inoltre, detta norme tese a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei

principi enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti per legge. In particolare esso:

- a) determina le modalità di diffusione dell'informazione sulle attività del Comune e degli Enti dipendenti;
- b) detta norma per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e dei provvedimenti, nonché sull'ordine dell'esame delle domande che di norma è quella cronologica di presentazione, salvo deroghe motivate;
- c) assicura agli Enti, alle Associazioni e alle organizzazioni di volontariato, l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune;
- d) istituisce apposito ufficio per l'informazione ai cittadini, anche con sedi distaccate, ove è necessario, nonché il notiziario ufficiale del Comune;
- e) assicura la trasmissione degli atti riguardanti il personale alle OO.SS. aziendali.

ART. 38 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi, costituito in associazioni o comitati cui il provvedimento possa arrecare pregiudizio, ha facoltà di intervenire nel procedimento. A tal fine l'organo comunale competente dà notizia all'inizio del procedimento, con comunicazione scritta, nel caso il provvedimento riguardi il singolo, o con forme di pubblicità idonee (mass - media, manifesti, etc.), qualora l'atto o la procedura riguardi categorie o aggregazioni sociali.
2. Il regolamento disciplina le forme di partecipazione e le modalità di intervento per i diversi tipi di procedimento e ne individua i responsabili.

ART. 39 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

1. I soggetti destinatari della comunicazione e gli interventori nel procedimento hanno diritto:
 - a) di esaminare gli atti del procedimento, estraendone copia, salvo per i documenti coperti da segreto ai sensi dell'Art. 24 Legge 7/8/1990 n. 241;
 - b) di presentare, nei termini previsti dal medesimo regolamento, memorie scritte e documenti.Inoltre essi hanno facoltà di chiedere, per motivate ragioni, di essere ascoltati dal responsabile del procedimento e di assistere alle ispezioni agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- c) di essere sostituiti da un rappresentante.

ART. 40 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1) I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione, singolarmente o in forma associata sono:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto sedici anni d'età;
 - c) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
 - d) gli stranieri residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe da almeno cinque anni;
 - e) le persone non residenti che esercitano nel Comune la propria attività di lavoro;

1. I soggetti di cui al comma 1. hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Sindaco, al Consiglio Comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

3. L'istanza o petizione consiste in una richiesta per sollecitare un intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, ed è presentata in forma scritta. Le procedure per l'ammissione, le modalità di esame, la forma e i tempi della risposta, che non possono superare i novanta giorni, nonché le misure di pubblicità, sono previsti dal medesimo regolamento. Quando l'istanza o petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

4. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto amministrativo di competenza del Consiglio o della Giunta.

5. Sono condizioni di ammissibilità della proposta:

- a) la forma scritta;
- b) l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione;

- c) la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare;
- d) la valutazione anche sommaria delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
- 6. Il Regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di Ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.
- 7. La proposta è sottoscritta da almeno 500 soggetti indicati al comma 1.
- 8. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale o alla Giunta.
- 9. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata. Se il Consiglio comunale o la Giunta comunale non deliberano o non inseriscono il punto all'odg nei successivi trenta giorni, la proposta stessa si intende respinta.
- 10. L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta dei proponenti e assicura adeguate forme di pubblicità oppure comunica l'avvenuto formarsi del silenzio rigetti.
- 11. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta; eccezion fatta nei casi di silenzio rigetto.
- 12. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.
- 13. tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
- 14. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione per ciò che attiene agli affetti dei pareri previsti dall'Art. 49 del d. lgs n. 267/00

ART. 41 - AZIONE POPOLARE

- 1. Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, civili e penali, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. La Giunta Comunale delibera in ordine alla opportunità della costituzione del Comune in giudizio qualora sia stato notificato l'atto dal convenuto.
- 3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito all'azione.

ART. 42 - CONFERENZE ED ASSEMBLEE CITTADINE

- 1. Il Sindaco di propria iniziativa, ovvero su deliberazione della Giunta o del Consiglio, secondo le norme del Regolamento, indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per discutere specifici problemi amministrativi di interesse generale.
- 2. Alle conferenze sono invitati a partecipare, oltre che cittadini ed esperti, le Organizzazioni rappresentative delle categorie direttamente interessate. ~~Ai lavori partecipa il Difensore Civico.~~ Le Assemblee possono riguardare anche parte del territorio comunale e ad esse possono partecipare tutti i cittadini interessati.
- 3. Delle valutazioni emerse nella conferenza e nell'assemblea è sinteticamente informato il Consiglio.

ART. 43 - REFERENDUM CONSULTIVO

- 1. Il Sindaco indice il Referendum Consultivo quando lo richiedono il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nocera Inferiore, per verificare il parere favorevole o contrario, degli aventi diritto al voto, in merito a regolamenti, risoluzioni, decisioni, atti e delibere del Consiglio Comunale e/o del Sindaco e della Giunta.
- 2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
 - a) Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo;
 - d) Provvedimenti nelle materie relative a:

- tributi locali e tariffe;
 - espropriazioni per pubblica utilità;
 - designazioni e nomine;
 - pubblico impiego.
- e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- f) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- g) le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
- h) le materie già in oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
3. La promozione della proposta popolare di referendum deve essere effettuata da un comitato di cittadini formalmente costituito, che acquisisce il diritto a rappresentare in tutte le fasi del procedimento.
4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
5. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative. ~~sulla cui ammissibilità decide il difensore civico.~~
- 6) Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il risultato è quello espresso dalla maggioranza dei voti.
7. -In caso di validità del referendum, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia che intenda conformarsi al risultato di essa, sia che intenda discostarsene.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta Comunale non possono adottare atti e/o decisioni difformi da essa.
10. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in una unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
11. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale.
12. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese, su richiesta dei promotori, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.
13. Il Regolamento comunale sulla partecipazione indica l'organo per l'esame della ammissibilità e determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, nonché le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del comitato di cui al comma 3.

Art. 44 - REFERENDUM ABROGATIVO O PROPOSITIVO

1. Il Sindaco indice il **Referendum abrogativo o propositivo** quando lo richiedano il 13% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nocera Inferiore.
2. Possono essere sottoposti a **Referendum abrogativo** i provvedimenti amministrativi ed i regolamenti di interesse generale adottati dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale o dal Sindaco.
3. Non possono essere sottoposte a Referendum abrogativo le deliberazioni inerenti le seguenti materie:
 - tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
 - assunzioni di mutui;
 - acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - elezioni, nomine, revoche o decadenze, ed, in genere, atti riguardanti persone;
 - bilanci, rendiconti e atti di programmazione economico-finanziaria;
3. Possono essere sottoposti a **Referendum propositivo**, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, i provvedimenti amministrativi ed i regolamenti di interesse generale.
4. Il quesito deve essere formulato in modo da assentire o dissentire circa un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.

5. Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, i competenti organi del Comune hanno deliberato, per ragioni di urgenza e con la maggioranza assoluta dei componenti, sul medesimo oggetto, il referendum è precluso.

Una commissione composta secondo la disciplina prevista da regolamento sulla partecipazione ne valuterà l'ammissibilità, prima della raccolta delle firme.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I FORME DI GESTIONE

ART. 45

ASSUNZIONE, SOPPRESSIONE E REVOCA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) Al fine di determinare un profondo rinnovamento nel rapporto tra la pubblica Amministrazione e la società civile, i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto con i controlli necessari.

2) Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, di Consorzio con altri enti locali territoriali e di convenzione con altri enti, in conformità alle indicazioni delle norme di legge vigenti.

3) La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici funzionali perseguiti; - '

c) gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

4) La delibera consiliare deve inoltre precisare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

b) gli elementi economici e imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale

c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite Istituzione;

d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati a essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;

f) (abrogato) ' <

5) Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme.

6) La gestione in economia dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento.

7) Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

8) Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale, quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini, e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

ART. 46

TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

1) I regolamenti delle istituzioni, gli Statuti delle aziende speciali, dei consorzi e altre forme partecipative cui

partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

2), Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate, con regolamento 'nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizio o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali ~~sia maggioritaria~~.

3) Il Comune, le aziende, i consorzi e le altre forme partecipative quando sottoscrivono accordi aziendali, valutano, assicurando adeguate forme di pubblicità, le conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II ISTITUZIONI

ART. 47 ISTITUZIONI

1) Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2) La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alle istituzioni.

ART. 48

1) Sono organi dell'istituzione:

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Presidente .

c) il Direttore -

2) Consiglio di Amministrazione è composto da non più 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco su indicazione- del Consiglio Comunale.

3) Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero e i requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4) Il Direttore è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tempo determinato e può essere confermato per una sola volta. _

5) La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonché dal personale esterno assunto mediante contratto a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 49 PERSONALE

1) Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.

2) Il regolamento dell'Istituzione può prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali e-altre organizzazioni di cittadini. .

3) L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzione.

ORGANI DELL'ISTITUZIONE I

ART 50 RAPPORTI CON ORGANI DEL COMUNE

1) Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi generali cui si devono attenere le istituzioni ed approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni, le convenzioni con altri enti locali che

comportano l'estensione della gestione dei servizi fuori del territorio comunale.

2) Il Bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale programmatica e il Conto Consuntivo sono approvati dalla Giunta, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, sentito il parere della commissione consiliare competente.

3) La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta Comunale.

4) I compiti della Commissione e i rapporti con gli organi delle Istituzioni, con l'organo di revisione e con gli utenti, sono stabiliti con regolamento;

ART. 51

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Nei casi di gravi irregolarità o di reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati negli atti di indirizzo previsti dall'art. 46, ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune, il Sindaco procede con atto motivato alla revoca di singoli membri del Consiglio di Amministrazione o allo scioglimento dell'intero Consiglio.

2) Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio Comunale.

ART. 52

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

1) Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura», L'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate, provvedendo alla copertura in modo separato di eventuali costi sociali. -

2) Le Istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio Comunale, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento dei servizi.

3) Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle Istituzioni e sono da queste accettate e riscosse;

4) Le Istituzioni dispongono di autonomia di bilancio, secondo la disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità comunale.

5) I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle Istituzioni sono allegati al Bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'Ente.

6) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni, in conformità al regime differenziato che ne disciplina il funzionamento.

ART. 53

UNIONE TRA COMUNI

Il Comune di Nocera Inferiore, in ragione del suo ruolo e del suo bacino di utenza, di interessi e servizi socio-economico-culturali si fa promotore con i Comuni limitrofi di iniziative atte a costituire l'Unione con uno o più Comuni al fine di esercitare congiuntamente alcune funzioni fondamentali o servizi di competenza. La costituzione dell'Unione dovrà realizzarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO III

AZIENDA SPECIALE

ART.54

AZIENDA SPECIALE

1) Per la gestione di servizi rilevanza economica e imprenditoriale il Comune, può, istituire una o più aziende speciali

2) L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato -di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3) La delibera del Consiglio Comunale 'che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economica finanziaria indicate dagli articoli 2 e 4 del DPR 4 ottobre 1986 N, 902, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda, approva lo Statuto e nomina il Consiglio di amministrazione

- 4) la delibera è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 5) Le modifiche allo Statuto dell'azienda sono approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
- 6) La trasformazione in enti strumentali _del Comune delle aziende speciali esistenti; è deliberata dal Consiglio Comunale unitamente all'approvazione dello Statuto, su proposta delle Commissioni amministratrici.

ART.55

ORGANI DELL' AZIENDA SPECIALE.

- 1) Sono organi dell'azienda:
 - a) il Presidente
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Direttore
 - d) organo di Revisione.

ART-56

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri determinato dalla statuto dell'azienda.
- 2) Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, _fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e hanno una specifica e qualificata competenza tecnica o amministrativa che deve essere documentata nell'atto di nomina.
- 3) Consiglio Comunale, prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, delibera su proposta della Giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda deve perseguire. -
- 4) Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo di tempo pari a quello del Sindaco che li ha nominati.
- 5) Possono essere rinominati non più di una volta.

ART. 57

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Sindaco, con atto motivato, revoca il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione quando vengono meno i requisiti di eleggibilità e di compatibilità, con la carica e negli altri casi previsti dallo Statuto dell'azienda.
- 2) Nei casi' in' cui il Consiglio di Amministrazione non-ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda e del Comune, il Sindaco 'procede con atto motivato, allo scioglimento nell' intero Consiglio.
- 3) Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio Comunale.

ART. 58

DIRETTORE

- 1) Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

ART. 59

CONTROLLI INTERNI

- 1) La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione, sono disciplinate dallo Statuto dell'azienda. .

ART. 60

FUNZIONI DI INDIRIZZO DEGLI ORGANI COMUNALI

- 1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera gli indirizzi generali cui le aziende debbono

informare il piano programma I e i bilanci annuali e pluriennali, che debbono comprendere, tra l'altro, indicazioni e 'criteri sulle tariffe e prezzi dei servizi e indicazioni sull'eventuale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, attraverso convenzioni con altri enti locali.

ART. 61

ATTI FONDAMENTALI

l) La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:

- b) il Bilancio pluriennale;
- c) il Bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportano nuove spese;
- d) il Conto consuntivo;
- e) l'assunzione di mutui;
- f) le convenzioni con altri enti locali che comportano parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- g) la partecipazione o la costituzione di società di capitali per espletamento di attività strumentale o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.

2) Il Consiglio di Amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste conferito dal Comune, e ricavi.

3) Il Consiglio Comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi adottati dall'azienda, di diversa valutazione in ordine alle politiche aziendali, di copertura di eventuali costi sociali e di provata disponibilità di forme e di finanziamento aggiuntive.

ART. 62

VIGILANZA SULLE AZIENDE

1) La vigilanza sulle Aziende Speciali è esercitata dalla Giunta.

2) I compiti della Commissione di cui all'Art 59 dello Statuto e i rapporti con gli organi dell'Azienda, con l'organo di revisione e con gli utenti dei servizi, le udienze conoscitive, con eventuale possibilità di contraddittorio tra Amministratori comunali, dell'Azienda e rappresentanti degli utenti o delle loro Associazioni, sono disciplinati con apposito regolamento.

3) Il regolamento garantisce in ogni caso l'acquisizione di dati ed elementi atti a consentire la verifica della validità tecnica, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi.

CAPO IV

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

ART. 61

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici o per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico di propria competenza, costituire apposite società per azioni secondo quanto previsto dalla legge.

2) Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

3) La costituzione di società per azioni e la partecipazione del Comune a società per azioni è deliberata dal Consiglio Comunale. La costituzione di qualsivoglia società partecipata dal Comune è deliberata dal Consiglio comunale., ivi comprese le modifiche strutturali e lo scioglimento.

4) La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ART. 63

CONVENZIONI

- 1) Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione, a contenuto organizzativo con altri Enti Locali in materia di 'esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi.
- 2) . A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

ART. 64

ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri -Enti per la realizzazione di opere, di interventi, programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione o operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di Enti e soggetti pubblici eosi come stabilito dalla normativa vigente.

ART; 65

CONSORZI

(abrogato)

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA E P E R S O N A L E

ART. 66

FONTI DI ORGANIZZAZIONE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- 1) L'organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa generale, dallo Statuto, dal regolamento e dagli atti di organizzazione.
- 2) Gli uffici sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti del Comune in base a criteri di autonomia, funzionalità economica di gestione e flessibilità in relazione agli obiettivi della programmazione
- 3) L' organizzazione ed il funzionamento degli uffici Comunali devono rispondere alle esigenze di trasparenza nonché di partecipazione di accesso dei cittadini agli atti del Comune.
- 4) Gli Uffici possono essere coordinati per programmi, per progetti e per funzioni.
- 5) Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti la Giunta può istituire uffici speciali temporanei.
- 6) Gli atti di organizzazione assicurano l'attuazione dei principi stabiliti dalla normativa generale e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa
- 7) Il regolamento individua gli uffici di maggiore rilevanza ed il modo di conferimento della titolarità dei medesimi.

ART. 67

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

- 1) L'ordinamento del personale è informato ai principi di professionalità e responsabilità in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.
- 2) La dotazione organica determina il numero complessivo delle unità di lavoro disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Ente.
- 3) Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento del personale.

Art.68

La difesa in giudizio

In via generale l'incarico tecnico-professionale deve essere svolto dall'Avvocato responsabile dell'Ufficio legale o altro Avvocato dell'Ufficio legale dell'Ente, a meno che esigenze di servizio o la complessità della

vertenza non consiglino il ricorso ad un professionista esterno.

Si richiama l'art. 29 dello Statuto comunale

ART.69

SEGRETARIO GENERALE

- 1) Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché quelle conferitogli dal Sindaco;
- 2) La funzione di assistenza giuridico - amministrativa svolta dal Segretario generale nei confronti degli Organi di Governo del Comune è estesa ai dirigenti nei procedimenti di particolare complessità o coinvolgimenti nei settori.
- 3) Il segretario generale interviene a richiesta o di propria iniziativa, sia nella fase decisionale, su aspetti giuridici legati alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative statuarie e regolamentari. I pareri richiesti hanno carattere obbligatorio e sono inseriti nei provvedimenti conclusivi.
- 4) Il Sindaco attribuisce al dirigente del primo settore (Amministrazione generale) le funzioni di vice ~ segretario con il compito di sostituire il Segretario generale in caso di vacanza del posto, di assenza o impedimento .
- 5) Ogni dirigente è responsabile delle proposte di deliberazione. Il Segretario è responsabile delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti della struttura a cui compete formulare proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri prescritti dalla legge. Può richiedere l'ulteriore perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta. il parere di legittimità è espresso nel caso delle deliberazioni di Giunta comunale.

ART. 70

DIRIGENTI

- 1) Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli Uffici cui sono preposti, l'emanazione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressioni di accertamenti e valutazione anche discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti. e dagli atti di indirizzo emanati dagli organi dell'amministrazione mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse che la Legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario generale e del ~~Direttore generale~~
- 2) Spettano, altresì, ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo del Comune.
- 3) I dirigenti rispondono del risultato delle attività svolte dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi, dal raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi fissati dall'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione
- 4) La responsabilità gestionale è valutata sulla base dei risultati raggiunti in relazione ai mezzi disponibili ed allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'amministrazione comunale.

ART. 71

CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE

- 1) Gli incarichi di direzione sono assegnati con provvedimento motivato dal Sindaco in base a criteri di professionalità, attitudine ed esperienza e con modalità stabilite dal regolamento.
- 2) La copertura dei posti di qualifica dirigenziale può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato a persone in possesso dei requisiti richiesti per il posto da coprire, previo avviso pubblico.
- 3) Gli incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo con provvedimento motivato.

TITOLO VII PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

ART. 73

BILANCIO FINANZIARIO

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di legge ~~statali~~ vigenti.
- 2) il Bilancio di previsione è adottato entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'esercizio finanziario di riferimento in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio - ` economica del Comune ~~ART. 73~~

ART. 74

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

- 1) Il Regolamento di contabilità disciplina forme di controllo economico finanziario della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità, equità ed economicità dell'Amministrazione.

ART. 75

COLLEGIO DEI REVISORI

- 1) Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori, secondo le disposizioni di cui all'art. 234 del TUEL n.267 del 2000 e ss.mm. e ii. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità. A tal fine esso vigila sulle attività dei servizi ed uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio gli atti previsti dall'art 234 del TUEL n.267 del 2000'e ss.mm.e ii.
- 2) I Revisori debbono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per la discussione del bilancio di previsione, degli equilibri di Bilancio e del Conto Consuntivo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 76

REVISIONE DELLO STATUTO

- 1) Le modifiche del presente Statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'art. 6 del TUEL n.267/2000.
- 2) Le proposte di modifica di disposizioni che disciplinano contenuti dello Statuto definiti necessari dal TUEL, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.
- 3) Il Consiglio Comunale è obbligato ad adeguare lo Statuto entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle nuove leggi.
- 4) La proposta di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, può essere riformulata ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, entro i termini stabiliti dal comma 3.

ART. 77

SIGNIFICATO DI TERMINI E DENOMINAZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO

- 1) Ai termini e alle denominazioni utilizzate nel presente Statuto va attribuito il significato letterale desumibile dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

ART. 78

MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI

- 1) Tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto sono emanati entro i termini previsti dalla legge.

ART.79**RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

1) I rappresentanti del Comune chiamati a ricoprire incarichi esterni restano in carica sino alla nomina dei successori, tranne i casi di decadenza previsti dalla legge.

ART. 80**ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

- 1) Il presente Statuto entra in vigore dopo 30 giorni dall' affissione all'Albo Pretorio on line.
- 2) La verifica dell'attuazione del presente Statuto e dei connessi Regolamenti è demandata al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale.